

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componente; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO DEL F.C.5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CATAFORIO DEL 19.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 23.11.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 DI CALCIO A 5 AVIS PLEIADE POLICORO/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 10.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera), dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/CILIVERGHE MAZZANO DELL'8.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell'11.01.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento) riduce la sanzione dell'ammenda a €500,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO S.S.C. D. FRATTESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €2.500,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/RENDE DEL 15.1.2017**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.C. Frattese di Frattamaggiore (Napoli) ridetermina la sanzione inflitta alla sola ammenda di € 2.500,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **II COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

#### **5. RICORSO A.S.D. VIRTUS OTTAVIANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5.3.2017 INFLITTA AL SIG. IERVOLINO MICHELE, DIRIGENTE DELLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. LONGOBARDI CARMINE;**
- **AMMENDA DI €250,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**

**SEGUITO GARA VIRTUS OTTAVIANO/SANGIUSEPPESE DEL 3.12.2016** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 9.12.2016)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Ottaviano di Ottaviano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALOISI NICOLA SEGUITO GARA ALFONSINE CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 15.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITTIGLIO MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/LAVAGNESE DELL'8.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 72 dell'11.1.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; –  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**8. RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPUS ROMA/REAL RIETI DEL 13.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 345 del 16.12.2016)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpus Roma di Roma, annulla la decisione di primo grado ripristinando il risultato conseguito sul campo di 6-3.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO A.S.D. ANGELANA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REITANO GIANPAOLO SEGUITO GARA ANGELANA/REAL RIETI DEL 15.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 463 del 19.7.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Angelana C5 di Santa Maria degli Angeli (Perugia).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 27 gennaio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio